



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla “Disciplina della riproduzione animale” ed, in particolare l’art. 3, comma 2, con il quale viene stabilito che i controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o tipo genetico vengono svolti dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA), in conformità ad appositi disciplinari;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante discipline della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;

VISTO il D.M. del 28 agosto.1984 con il quale è stato approvato e vistato il testo del Regolamento per lo svolgimento dei controlli per la produttività dei bovini da carne;

VISTA la nota n.2482 del 30 maggio 2013 con la quale l’AIA ha chiesto l’approvazione del nuovo testo del “disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione della carne”, così come approvato dal Comitato Tecnico dei Controlli della produttività bovini da carne nella riunione del 13 marzo 2013.

VISTO il D.M. dell’8 gennaio 1996 con il quale è stato approvato e vistato il testo del “Disciplinare per lo svolgimento dei controlli della produzione nella specie ovina e caprina”;

VISTO il D.M. n.4392 del 7 marzo 2013 con il quale è stato approvato il testo del “Disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte nella specie bovina, bufalina, ovina e caprina”;

CONSIDERATO che il nuovo testo del “disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione della carne”, proposto dall’AIA, tiene conto anche delle modalità per i controlli produttività carne per la specie ovina, attualmente previsti dal D.M. dell’8 gennaio 1996;

CONSIDERATO che il suindicato disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione della carne sostituisce integralmente sia il regolamento per lo svolgimento dei controlli della produttività dei bovini da carne che, relativamente alle parti inerenti il controllo della produttività della carne, il disciplinare per lo svolgimento dei controlli delle produzioni nelle specie ovina e caprina;

CONSIDERATO che, per l’effetto congiunto del progresso tecnologico e della necessità di perseguire il miglior rapporto costo/benefici dell’attività, si è resa non più procrastinabile la completa riscrittura del disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione della carne con un approccio trasversale alle diverse specie animali a tale scopo utilizzate, così come già avvenuto per i controlli



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

latte, attualmente approvati con decreto ministeriale n.4392 del 7 marzo 2013;

RITENUTO necessario apportare, in accordo con l'AIA, alcune modifiche e integrazioni al testo del disciplinare per renderlo più chiaro;

DECRETA:

Articolo unico - E' approvato e vistato il testo del “Disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione della carne”, giusto testo allegato al presente decreto (allegato A).

Roma, li 29 AGO. 2013

**Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)**



DISCIPLINARE DEI CONTROLLI DELL'ATTITUDINE PRODUTTIVA PER LA PRODUZIONE DELLA CARNE

Art.1

1. Ai sensi dell'art.3, comma 2, della Legge 15 gennaio 1991, n.30, così come modificata dalla Legge 3 agosto 1999, n.280, l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) realizza in modo sistematico il rilevamento, la registrazione e la divulgazione dei dati tecnici per lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o tipo, finalizzati alla conservazione della biodiversità, al miglioramento genetico ed alla valorizzazione delle produzioni. I Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne, di seguito denominati "Controlli", sono regolati dal presente Disciplinare e dalle sue norme accessorie (in armonia con la normativa comunitaria in materia).
2. I controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne si armonizzano ai metodi ed alle norme sancite dall'*International Committee for Animal Recording* (ICAR), organismo internazionale deputato all'omologazione dei metodi ed alla standardizzazione a livello internazionale dei protocolli operativi.
3. Oggetto dei Controlli sono:
 - a) La rilevazione dei dati produttivi:
 - il rilievo dei pesi e/o delle misure necessarie alla determinazione del peso degli animali, ove previsto dallo schema di selezione della razza o specie o su espressa richiesta dell'allevatore;
 - il rilievo dei pesi e delle caratteristiche delle carcasse e/o delle parti anatomiche effettuati al macello, ove previsto dallo schema di selezione della razza o specie;
 - b) La rilevazione degli eventi vitali e riproduttivi;
 - c) La raccolta di campioni biologici sia in allevamento che al macello nell'ambito dei programmi di campionamento stabiliti dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie o razza per essere utilizzati nell'ambito di tali programmi solo dalle medesime Associazioni.

Sono esclusi dall'applicazione del presente disciplinare il controllo delle pesate, nonché il rilevamento degli eventi vitali e riproduttivi ed altri dati ed informazioni effettuati nei Centri genetici gestiti dalle Associazioni Nazionali Allevatori di

specie o razza per la valutazione genetica dei riproduttori.

Capitolo I Organizzazione dei Controlli

Art.2

1. All'attività dei Controlli Carne l'AIA provvede mediante:

- a) il Comitato Tecnico dei Controlli Carne (CTC);
- b) il proprio Ufficio centrale dei Controlli Carne (UC);
- c) il proprio Ufficio centrale ispettivo;
- d) i propri Uffici periferici dei Controlli Carne presso le associazioni allevatori periferiche di primo grado (UP);

Art.3

2. Il CTC studia e determina gli indirizzi per l'organizzazione dei Controlli e per la loro attuazione sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni Nazionali di razza e di specie. Esso propone anche eventuali modifiche al presente disciplinare.

3. Fanno parte del CTC:

- il Presidente dell'AIA o suo delegato;
- due funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei quali uno è incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- sei funzionari esperti in zootecnia: quattro rappresentanti delle quattro regioni o province autonome con la maggiore consistenza di fattrici della specie bovina sottoposte ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne e due delle regioni o province autonome con la maggiore consistenza di fattrici della specie ovina sottoposte ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne. Devono comunque essere rappresentate sei diverse regioni o province autonome e pertanto, in caso di regioni con elevata consistenza di entrambe le specie, verrà individuata la regione successiva per numero di fattrici controllate.
- un rappresentante dei Servizi veterinari del Ministero della Salute;
- tre esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) - Dipartimento di Biologia e Produzioni Animali - nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'AIA;
- tre allevatori iscritti al Libro genealogico delle razze bovine italiane da carne nominati dall'ANABIC tra gli allevatori di tre diverse razze;
- tre allevatori iscritti al Libro genealogico della razza bovina Piemontese nominati dall'ANABORAPI;
- due allevatori iscritti al Libro genealogico delle razze bovine Charolaise e Limousine nominati dall'ANACLI;

- un allevatore iscritto al Libro Genealogico della razza Pezzata Rossa con attitudine alla produzione della carne.
 - tre allevatori di ovini con attitudine alla produzione della carne, iscritti al Libro genealogico e nominati dall'Associazione Nazionale della Pastorizia;
 - il rappresentante dell'organizzazione dei Centri di produzione seme maggiormente rappresentativa a livello nazionale nel settore carne.
4. Il direttore dell'AIA partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario del Comitato. Egli assicura l'applicazione delle delibere del CTC e le prescrizioni del presente disciplinare.
 5. Gli enti e le associazioni competenti nominano i propri rappresentanti a seguito di richiesta scritta da parte dell'AIA. Nel caso in cui una o più delle associazioni nazionali di razza o specie interessate non procedano alle nomine entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, l'AIA procede direttamente alla nomina degli allevatori delle razze e specie coinvolte esercitando così potere di surroga.
 6. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'AIA.
 7. Il CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente il CTC è presieduto dal componente più anziano per età.
 8. Il Presidente invia le convocazioni del CTC con almeno 15 giorni di preavviso allegando se del caso la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del medesimo CTC.
 9. Le riunioni del CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 10. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
 11. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
 12. Il CTC costituisce nel proprio ambito due sottocomitati di cui uno per la specie bovina ed uno per la specie ovina. Ciascun Sottocomitato è composto almeno dai seguenti membri del CTC:
 - Il Presidente AIA o suo delegato;
 - Un funzionario ministeriale;
 - Due funzionari rappresentanti delle regioni;
 - Un esperto in zootecnia;
 - Quattro allevatori componenti del CTC per la specie bovina e tre per la

specie ovina; per la specie bovina i quattro allevatori devono rappresentare le quattro diverse Associazioni Nazionali di razza.

13. Il direttore dell'AIA partecipa alle riunioni dei sottocomitati con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario del sottocomitato. Egli assicura la conformità delle delibere del sottocomitato e le prescrizioni del presente disciplinare.
14. I direttori delle competenti associazioni nazionali di razza e specie partecipano con voto consultivo alle riunioni dei sottocomitati al fine di consentire l'armonizzazione con gli ordinamenti dei rispettivi libri genealogici.
15. I sottocomitati sono invitati a riunirsi dal Presidente del CTC ogniqualvolta debba essere affrontato un tema di rilevante importanza per i controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne di una determinata specie. I sottocomitati possono riunirsi in sede deliberante se specificamente delegati in tal senso dal CTC, oppure in sede referente per esaminare ed istruire gli argomenti e per proporre le conseguenti delibere al CTC. In quest'ultimo caso, le proposte dei sottocomitati vengono presentate da un loro relatore ed esaminate dal CTC sotto il profilo della praticabilità e compatibilità con la più generale organizzazione dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne. Per la discussione di temi che comportino proposte di modifica al presente disciplinare i sottocomitati si riuniscono sempre in sede referente. Le riunioni dei sottocomitati sono presiedute dal componente eletto di volta in volta dai partecipanti.
16. I sottocomitati possono essere integrati, per la trattazione di specifiche materie, da altri esperti, con voto consultivo, invitati dall'UC.
17. I componenti del CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento del CTC di nomina successiva, e possono essere riconfermati. I componenti del CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute del comitato o dei sottocomitati vengono dichiarati decaduti dal CTC e vengono sostituiti dall'ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
18. L'AIA è tenuta a garantire la necessaria continuità del lavoro del CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti il CTC medesimo inclusi i due rappresentanti del Ministero vigilante. In ogni caso, ciascun componente il CTC mantiene intatte le proprie funzioni ed i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

Art. 4

1. L'UC provvede:

- a) a gestire una propria banca dati per la registrazione e l'elaborazione dei dati di controllo funzionale, a predisporre i documenti ed i supporti, anche elettronici, necessari a garantire il corretto funzionamento del flusso delle informazioni raccolte, inclusa l'effettuazione di verifiche e raccolte di informazioni riferite alle strutture e tecniche d'allevamento ed alla salute degli animali nonché al prelievo di campioni biologici deliberate dal CTC;
- b) a coordinare, anche mediante l'emanazione di apposite istruzioni e direttive, l'attività di raccolta dei dati nelle aziende, la loro trasmissione agli UP e da questi all'UC in modo da garantire una sufficiente efficacia ed uniformità nell'attività di tutti gli UP;
- c) all'aggiornamento della base dati centrale, nonché alle elaborazioni necessarie per la stima delle produzioni e delle statistiche a livello individuale, di azienda o di zona in conformità agli atti di indirizzo emanati di concerto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni. Sono in ogni caso escluse elaborazioni a livello di singolo proprietario nei casi in cui, nella medesima azienda, siano tenuti animali appartenenti a più proprietari;
- d) al collaudo e taratura, con la frequenza stabilita dal CTC, delle attrezzature utilizzate per la rilevazione dei dati;
- e) alla pubblicazione di un rapporto annuale nel quale siano sinteticamente illustrati i risultati conseguiti attraverso l'effettuazione dei controlli;
- f) a coordinare e controllare, anche servendosi di ispezioni indipendenti, il lavoro degli UP e nelle aziende per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare;
- g) a svolgere, anche in collaborazione con enti ed istituti di ricerca e con le Associazioni Nazionali Allevatori interessate, indagini e studi relativi alla produzione ed alla valorizzazione della carne;
- h) a svolgere, anche in collaborazione con enti ed istituti di ricerca e con le Associazioni Nazionali Allevatori interessate, indagini e studi volti al miglioramento ed alla innovazione dei sistemi di misura della produzione della carne, dei suoi componenti e delle sue caratteristiche qualitative, nonché dei sistemi e delle procedure di taratura e manutenzione delle attrezzature utilizzate per la rilevazione dei parametri produttivi e riproduttivi.

2. Responsabile dell'applicazione del disciplinare dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne e dell'applicazione delle delibere del CTC è il direttore dell'Associazione Italiana Allevatori.

Art. 5

1. L'UC ispettivo provvede:

- a. ad effettuare le verifiche documentali presso gli UP relativamente alle attività dei controlli funzionali carne;
- b. ad effettuare le verifiche documentali negli allevamenti aderenti ai controlli;

- c. a verificare il superamento di anomalie precedentemente riscontrate presso gli UP;
 - d. ad effettuare le ripetizioni di controllo funzionale negli allevamenti aderenti ai controlli;
 - e. a fornire supporto in campo all'UC;
2. L'UC ispettivo informa l'UC dei controlli carne delle anomalie riscontrate.

Art.6

1. Nell'ambito delle proprie competenze territoriali gli UP provvedono:
- a) ad effettuare, sulla base di una preventiva e dettagliata programmazione, i controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne nelle aziende aderenti in conformità a quanto stabilito dal presente disciplinare, a quanto deliberato dal CTC e a quanto dettagliato nelle istruzioni operative emanate dall'UC;
 - b) a garantire la continuità dei flussi delle informazioni e dei campioni di materiale biologico previsti dall'attività dei Controlli in particolare inviando all'UC i dati raccolti in azienda non oltre i 45 giorni dalla data di rilevazione;
 - c) a compilare ed a tenere aggiornata, anche su supporto elettronico, tutta la documentazione relativa all'attività dei Controlli;
 - d) a svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere del CTC secondo le istruzioni dell'UC;
 - e) a chiedere autorizzazione all'UC per attività che comportino la trasmissione dei dati dei Controlli a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi, astenendosi da ogni attività per la quale l'UC non abbia dato il proprio consenso, fatti salvi eventuali adempimenti di legge;
 - f) a raccogliere, aggiornare e trasmettere all'UC i dati necessari alla tenuta dell'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate;
 - g) segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata nell'ambito dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne.
2. Le associazioni allevatori periferiche di primo grado, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'AIA, provvedono all'organizzazione ed al corretto funzionamento degli UP assumendone le relative responsabilità. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate senza preavviso sull'UP da esse tenuto.
3. L'Associazione Italiana Allevatori può provvedere direttamente, in via temporanea, alle attività di controllo nelle aree territoriali nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.
4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo

richiedano, l'Associazione Italiana Allevatori provvede ad unificare in uno solo le attività di due o più UP ovvero a stabilire condizioni operative appropriate.

5. Responsabile dell'applicazione del disciplinare dei Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne, delle delibere del CTC e delle istruzioni emanate dall'UC è il direttore dell'associazione allevatori di primo grado, previa delega da parte dell'Associazione Italiana Allevatori.
In tal senso, l'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia è a tutti gli effetti considerata associazione di primo grado.
6. La vigilanza sugli UP è svolta dalle Regioni e Province autonome secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e le Province autonome medesime.

Capitolo II

Adesione ed obblighi dei proprietari e delle aziende

Art. 7

1. L'adesione ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne è volontaria, ed è richiesta per iscritto dal conduttore dell'azienda all'UP nel cui territorio di competenza si trova l'unità produttiva. Nel caso in cui nell'azienda vengano tenute fattrici appartenenti ad altri conduttori, questi dovranno contestualmente presentare analoga domanda di adesione ai Controlli. Nelle domande deve essere indicata la specie e la razza degli animali che si intende sottoporre ai Controlli e, ove non già previsti, la richiesta di sottoporre i propri animali ai rilievi ponderali.
2. I controlli dell'attitudine produttiva, nonché gli strumenti tecnici ed informativi necessari, sono assicurati, alle stesse condizioni, a tutti gli allevatori richiedenti indipendentemente dalla circostanza che gli stessi risultino o meno associati all'organizzazione allevatori territorialmente competente.
3. Le aziende ammesse ai Controlli vengono iscritte ad un apposito elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate tenuto dall'AIA nel quale vengono registrati gli estremi anagrafici delle aziende compresi i codici loro attribuiti dall'Autorità sanitaria ed il tipo dei Controlli richiesto, nonché i nomi o ragioni sociali, recapiti postali e Codici Fiscali dei loro conduttori e dei proprietari di ciascun animale sottoposto ai Controlli.
4. Possono essere ammessi ai controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne le aziende il cui conduttore:
 - a) disponga di sistemi di registrazione e adotti tecniche d'allevamento tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività dei Controlli assicurando in particolare, ove sia prevista l'effettuazione dei rilievi ponderali, la disponibilità di efficienti strutture ed attrezzature per la cattura ed il

- contenimento degli animali;
- b) garantisca la correttezza e rappresentatività dei dati del Controllo raccolti nella propria azienda, in particolare astenendosi da qualunque somministrazione di sostanze non ammesse dalla normativa vigente ovvero astenendosi da qualunque pratica potenzialmente capace di alterare gli accrescimenti degli animali;
 - c) adempia alle prescrizioni del presente disciplinare, alle delibere del CTC, alle istruzioni dell'UP, consenta l'effettuazione di ispezioni in azienda, fornisca agli Uffici dei Controlli qualunque chiarimento o notizia gli venga richiesta sui propri animali o sugli animali tenuti nella propria azienda, o sulle caratteristiche strutturali e le tecniche di allevamento;
 - d) consenta anche all'Associazione Italiana Allevatori l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti aderenti ai Controlli ai fini di ricerca, indagine e certificazione di concerto con le Associazioni Nazionali;
 - e) operi nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa sanitaria con particolare riferimento alle norme delle anagrafi bovina ed ovina.
 - f) concorra finanziariamente al pagamento delle quote stabilite dal competente Ufficio periferico anche per gli eventuali animali di proprietà altrui tenuti nell'azienda da lui condotta.
5. L'azienda potrà essere sottoposta ai Controlli ed iscritta all'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate solo in caso di giudizio favorevole all'adesione espresso per iscritto da parte dell'UP, sulla base delle risultanze di un sopralluogo nell'azienda medesima. L'allevatore per il quale l'UP non abbia dato parere favorevole all'adesione può presentare ricorso all'UC il quale emette responso definitivo.
6. I Controlli possono essere effettuati da un UP diverso da quello competente per territorio sulla base di un accordo tra le due associazioni allevatori periferiche di primo grado interessate.
7. I Controlli cessano nelle aziende i cui conduttori abbiano presentato all'UP la revoca della propria adesione, nonché nelle aziende per le quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione, ovvero nelle aziende non in regola con il pagamento delle quote di cui al punto f comma 4 articolo 7 del presente disciplinare. La cessazione dei Controlli è registrata nell'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate e deve essere comunicata all'UC.

Art.8

1. Per le infrazioni al presente disciplinare, alle delibere del CTC, alle istruzioni operative dell'UC ed alle istruzioni dell'UP, l'allevatore è passibile delle seguenti sanzioni:
- a) ammonimento;
 - b) annullamento dei risultati dei controlli di determinati soggetti;
 - c) sospensione dai Controlli per un tempo determinato;
 - d) radiazione dai controlli;

- e) denuncia all'Autorità giudiziaria in caso di reato.
2. Le sanzioni sono comminate dall'UC e sono registrate nell'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate. Avverso la sanzione, l'interessato può ricorrere al CTC. La denuncia di cui alla lettera e) è presentata dall'AIA. Sono comunque nulli ai fini dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne i dati rilevati in modo non conforme al presente disciplinare.

Capitolo III **Qualificazione e compiti dei controllori**

Art. 9

1. L'effettuazione dei Controlli presso le aziende è demandata ai controllori zootecnici e/o all'allevatore nei controlli fiduciari. Entrambi operano in applicazione del presente disciplinare, delle delibere del CTC, delle direttive impartite dall'UC e delle istruzioni operative impartite dagli UP. In particolare, i controllori zootecnici sono tenuti a:
- a) effettuare i rilevamenti prescritti dai controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne;
 - b) effettuare i campionamenti di materiale biologico previsti;
 - c) registrare gli eventi vitali e riproduttivi;
 - d) eseguire gli eventuali altri compiti di cui all'art.6, comma 1 lettera d);
 - e) segnalare all'UP qualsiasi irregolarità o anomalia rilevata.
2. Prima di assumere servizio, i controllori devono seguire e superare un corso di formazione organizzato dall'AIA.
3. Qualsiasi inadempienza nell'esercizio dei propri compiti da parte di un controllore zootecnico può essere oggetto di provvedimenti disciplinari ed eventualmente, secondo la natura dell'infrazione, di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte delle associazioni allevatori.

Capitolo IV **Modalità di esecuzione dei Controlli Carne**

Art. 10

1. La rilevazione degli eventi vitali e riproduttivi è effettuata per tutta la loro carriera su bovini ed ovini tenuti in aziende iscritte all'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate. La rilevazione di tali eventi è eseguita su tutti i capi presenti in azienda siano essi iscritti o meno ai Libri genealogici o ai Registri Anagrafici.
2. La rilevazione dei pesi vivi è effettuata su soggetti bovini ed ovini iscritti a

Libri genealogici che nei loro schemi di selezione prevedano l'utilizzo di dati ponderali raccolti in campo. La rilevazione dei pesi vivi può essere effettuata anche su altri soggetti bovini ed ovini qualora ciò sia richiesto dall'allevatore.

3. Possono essere sottoposti ai Controlli solo animali correttamente identificati secondo le prescrizioni delle anagrafi bovina ed ovina.
4. Agli animali iscritti dalla nascita ad un libro genealogico italiano, ovvero agli animali oggetto di scambi intracomunitari ed iscritti dalla nascita ad un libro genealogico di un altro Paese membro, ovvero agli animali importati da Paesi terzi ed iscritti dalla nascita ad un libro genealogico estero riconosciuto, viene attribuito un codice indicante il libro genealogico di provenienza e, se necessario, la razza entro libro genealogico. Detto codice non può essere cambiato per tutta la vita del soggetto. Identico codice viene attribuito ai soggetti di cui venga scambiato o importato solo il germoplasma.

Art. 11

1. I controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne riguardano:
 - a) il rilevamento del peso vivo dei giovani bovini entro i 300 giorni di età;
 - b) il rilevamento del peso vivo dei giovani ovini entro i 100 giorni;
 - c) il rilevamento dei pesi e delle caratteristiche delle carcasse e/o delle parti anatomiche dei bovini ed ovini macellati secondo quanto disposto dalle norme tecniche dei rispettivi Libri Genealogici.
2. Dovranno inoltre osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) Ciascun vitello deve essere pesato due volte con un intercontrollo non inferiore ai 60 giorni.
 - b) Ciascun agnello va pesato almeno una volta nei limiti previsti dall'art. 11 punto b.
3. Gli eventi vitali e riproduttivi da registrare per ciascun soggetto sono almeno:
 - a) inseminazione, completa di data o periodo, tipo, razza e matricola del maschio inseminatore o gruppo di monta;
 - b) impianto embrionale, completo della data d'impianto e delle razze e matricole della ricevente e dei genitori biologici dell'embrione;
 - c) parto, completo di data, note sulla sua facilità, razza e matricola del padre, numero, sesso, stato vitale, peso vivo stimato del/i nato/i; possono essere rilevati anche la presentazione al parto, la conformazione, la lunghezza, la vitalità e le eventuali malformazioni del neonato;
 - d) aborto, completo di data.
 - e) uscite dall'azienda per trasferimento, vendita, morte, macellazione, smarrimento o furto, complete della data e causa;
 - f) entrate in azienda per prima registrazione, acquisto, trasferimento o nascita, complete della data e, in caso di nascita, della razza e matricola del padre nonché della razza, sesso, matricola e proprietario di ciascun nato.

4. Possono entrare a far parte dei Controlli carne anche eventuali altre rilevazioni da effettuarsi sulla base di appositi programmi predisposti ed approvati dal CTC.

Art.12

1. Le tipologie dei Controlli ammesse sono:

AE:Vengono rilevati gli eventi vitali e riproduttivi di cui all'art.11, comma 3. Il controllore visita l'azienda iscritta con periodicità mensile o almeno trimestrale.

AR:Vengono rilevati gli eventi vitali e riproduttivi di cui all'art.11, comma 3. Il controllore visita l'azienda iscritta con periodicità almeno semestrale. Tale controllo deve essere applicato solo nelle aziende iscritte al Registro Anagrafico.

AB:Viene rilevato mediante pesatura il peso vivo dei bovini e degli ovini di cui all'art.10, commi 2 e 3. La rilevazione coincide con la registrazione degli eventi vitali e riproduttivi ma deve avvenire in modo da rispettare le condizioni previste dall'art.11, commi 1 e 2.

AF:Vengono rilevate misure morfometriche dei bovini e degli ovini di cui all'art.10, commi 2 e 3. La rilevazione coincide con la registrazione degli eventi vitali e riproduttivi ma deve avvenire in modo da rispettare le condizioni previste dall'art.11, commi 1 e 2.

AM:Rilevamento dei dati all'art.11 comma 1 punto c) alla macellazione.

BE: Fiduciario mediante comunicazione degli eventi vitali e riproduttivi di cui all'art.11, comma 3 da parte dell'allevatore.

BF:Fiduciario con macchina fotografica "inalterabile" in dotazione all'allevatore o con bilancia.

2. Al fine di garantire un ragionevole livello di certezza di tutti i dati rilevati in sede di controllo, l'UC organizza ripetizioni di controllo in azienda a campione e senza preavviso, secondo linee stabilite dal CTC, anche tenendo conto delle necessità tecniche dei libri genealogici.

Capitolo V Elaborazione routinaria dei dati dei Controlli Carne

Art.13

1. L'elaborazione dei dati relativi a ciascun parto deve riguardare almeno:
 - a) l'età al parto;
 - b) il periodo tra il parto e la fecondazione successiva (periodo di servizio);
 - c) altre statistiche descrittive della carriera riproduttiva della fattrice quali ad esempio l'età al primo parto, l'intervallo interparto, il numero dei parti realizzati in carriera, il numero medio di inseminazioni, i giorni tra il parto ed il primo calore.

2. Vengono elaborati i dati relativi alle pesate realizzate ai sensi dell'art.12, commi 1 e 2, al fine di stimare il peso di ciascun soggetto all'età tipica di 6 mesi di vita.

Capitolo VI Finanziamento

Art.14

1. Al finanziamento dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne si provvede sia in sede centrale che periferica con:
 - a) quote associative;
 - b) proventi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - c) contributi comunitari, statali e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
 - d) altre eventuali entrate.
2. L'AIA può definire linee guida per l'articolazione dei contributi corrisposti dagli allevatori a livello periferico.

Capitolo VII Disposizioni generali

Art.15

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione della carne, contraddistinti dai marchi dell'AIA o tenuti dall'AIA per conto dell'ICAR, hanno valore ufficiale e legale.
2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art.16

1. L'UC trasmette agli Uffici Centrali dei libri genealogici delle razze e specie allevate per la produzione della carne i dati del Controllo necessari per l'attuazione dei loro schemi di selezione.
2. L'UC rende consultabili e diffonde anche per via telematica, i dati anagrafici e produttivi degli animali sottoposti a controllo e le informazioni anagrafiche relative alle aziende ed ai proprietari iscritti all'elenco nazionale di cui all'Art.8, fatta eccezione per i Codici Fiscali di questi ultimi.

Art.17

1. Eventuali attività di controllo dell'attitudine produttiva per la carne su specie

diverse dalla bovina e dalla ovina sono da considerarsi sperimentali e sono affidate alla diretta gestione dell'UC fino a quando la loro diffusione dovesse raggiungere livelli tali da suggerirne l'inclusione tra le attività normali di controllo attraverso la modifica del presente disciplinare.

Art.18

1. Le modifiche al presente disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oppure proposte dall'AIA su conforme parere del CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Capitolo VIII Norme transitorie

Art.19

1. Per tener conto dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dell'organizzazione e dei supporti informativi del sistema dei controlli, il presente disciplinare entrerà in vigore per parti successive.
2. A partire dalla data del DM di approvazione del presente disciplinare, l'UC costituisce ed inizia l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate di cui all'art.7, comma 2, e l'aggiornamento di detto elenco dovrà essere completato entro un anno dalla medesima data.
3. Entro sei mesi dalla data del DM di approvazione dovrà riunirsi per l'insediamento il CTC di cui all'art.3.
4. Per consentire la regolare attivazione dei necessari aggiornamenti tecnici ed organizzativi, le altre parti del disciplinare entrano progressivamente in vigore entro il termine dell'anno solare successivo all'emanazione del DM di approvazione.

Art.20

1. Il presente disciplinare sostituisce integralmente, con la progressione temporale di cui al precedente art.19, il "Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produttività dei bovini da carne" di cui al DM 28 agosto 1984.
2. Il presente disciplinare sostituisce, con la progressione temporale di cui al precedente art.19, le parti relative al controllo della produttività della carne del "Disciplinare per lo svolgimento dei controlli della produzione nella specie ovina e caprina" di cui al DM 8 gennaio 1996, il quale viene definitivamente abrogato.
3. Qualora non in contrasto con il disposto del presente disciplinare, rimangono in vigore le delibere già adottate dal Comitato tecnico centrale dei controlli della produttività dei bovini da carne e di quelle già adottate dal Comitato

tecnico centrale dei controlli della produttività degli ovini e dei caprini istituiti dai decreti sopra citati.

4. Le aziende già aderenti ai controlli ai sensi dei decreti di cui sopra sono considerate iscritte ai controlli di cui al presente disciplinare.

VISTO SI APPROVA
Direttore Generale
(dott. Giuseppe Cacopardi)

